



▼ B

▼ M1

**DECISIONE 98/683/EC DEL CONSIGLIO,**

**del 23 novembre 1998,**

**relativa al regime di cambio con le valute dell'UEMOA, della CEMAC e delle Comore**

▼ B

*Articolo 1*

Una volta sostituito il franco francese con l'euro, la Francia può mantenere i suoi attuali accordi in materia di cambio con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e con le Comore.

*Articolo 2*

La responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi compete alla Francia e agli Stati africani firmatari.

▼ M1

*Articolo 3*

Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l'applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e le valute dell'UEMOA, della CEMAC o delle Comore.

*Articolo 4*

La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, o sostituirli, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

*Articolo 5*

La Francia sottopone all'attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica, mediante modifica o sostituzione, che incida sulla natura o sulla portata degli attuali accordi. Tali progetti necessitano dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.

▼ B

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

*Articolo 7*

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.